



Bruxelles, 3.6.2014
COM(2014) 306 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**riguardante il riesame e l'aggiornamento del primo piano di attuazione comunitario a
norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 850/2004 del Consiglio relativo
agli inquinanti organici persistenti**

{SWD(2014) 172 final}

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**riguardante il riesame e l'aggiornamento del primo piano di attuazione comunitario a
norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 850/2004 del Consiglio relativo
agli inquinanti organici persistenti**

1. Introduzione

Il regolamento (CE) n. 850/2004¹ relativo agli inquinanti organici persistenti (di seguito: “il regolamento POP”) è stato adottato nell'aprile 2004 al fine di applicare all'interno dell'Unione europea la convenzione di Stoccolma (“la convenzione”)² e il protocollo relativo ai POP della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (“il protocollo UNECE sui POP”)³.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento POP, il primo piano di attuazione comunitario è stato elaborato nel 2007⁴. Tale piano ha consentito di individuare le misure in materia di POP esistenti a livello di UE, di valutare quanto fossero efficienti, nonché sufficienti a rispettare gli obblighi della convenzione, ha messo in luce le esigenze di ulteriori disposizioni a livello dell'Unione e ha definito un piano per la loro attuazione.

Oltre a quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento POP, si è ora ritenuto opportuno effettuare un riesame e un aggiornamento del piano di attuazione comunitario alla luce di numerose modifiche del panorama normativo:

- i. l'inserimento di una serie di nuovi inquinanti organici persistenti nella convenzione di Stoccolma e nel protocollo UNECE sui POP⁵;
- ii. i progressi tecnici e legislativi compiuti nel settore; nonché
- iii. le conclusioni della relazione della Commissione COM(2010) 514 sull'applicazione del regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti.

¹ GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

² Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, 22 maggio 2001.

³ Protocollo dell'UNECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti.

⁴ SEC(2007) 341.

⁵ Ibid. 3.

Il piano di attuazione comunitario riesaminato e aggiornato sarà denominato piano di attuazione dell'Unione relativo agli inquinanti organici persistenti e un documento di lavoro dei servizi della Commissione⁶ ad esso relativo è accluso in allegato alla presente relazione.

2. Sintesi del documento di lavoro

La prefazione del documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce una rassegna del quadro legislativo internazionale in cui opera il regolamento POP, comprendente una sintesi del protocollo UNECE sui POP e della convenzione di Stoccolma.

La parte 1 del documento di lavoro presenta l'attuale situazione dell'UE riguardante l'esecuzione dei propri obblighi in quanto parte del quadro legislativo sopra indicato e illustra la pertinente normativa vigente dell'UE (fra cui i regolamenti POP, REACH⁷ e CLP⁸), nonché gli strumenti finanziari che ne sostengono l'attuazione. Nell'intento di delineare un quadro il più dettagliato possibile, la parte 1 intende formulare una valutazione onnicomprensiva dei POP, riferita alla loro produzione, uso e immissione sul mercato, nonché riguardante le scorte esistenti e la contaminazione del flusso dei rifiuti.

Nella parte 2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione è contenuta un'analisi approfondita di ogni obbligo previsto dalla convenzione di Stoccolma relativo al trattamento riservato dall'UE ai POP. In seguito a tale esame, la Commissione ha individuato 26 misure tecniche intese a migliorare l'attuazione degli obblighi assunti dall'UE a norma della convenzione di Stoccolma.

⁶ SWD(2014) 172.

⁷ Regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

⁸ Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.